

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101

del 19.04.2007

O G G E T T O

TAR Puglia – Bari – Ricorso ad istanza della Sig.ra GADALETA Paola + 1 c/ Comune di Molfetta per l'annullamento del permesso a costruire n.783/2006 rilasciato alla Sig.ra Maria Josè Zagami (realizzazione vano scala su immobile in Via S.Scolastica) – Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele CAMERO.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 11.04.2007 con prot. n. 45 è stato notificato al Comune di Molfetta il ricorso n. 515 proposto – a cura dell’Avv. Salvatore Basso – dinanzi al III Sez. del TAR Puglia – Bari dalle Sigg.re Gadaleta Paola e Gadaleta Maria Nicola inteso ad ottenere l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:

- a) del permesso a costruire n. 783/2006 del 06.09.2006 rilasciato dal Dirigente del Settore Territorio alla Sig.ra Maria Josè Zagami per la realizzazione di un vano scala di collegamento tra il locale a p.t. in Via S. Scolastica n. 3 e la terrazza, di proprietà esclusiva, annessa al fabbricato sito in Via S. Scolastica n. 11,
- b) del parere favorevole n. 261 del 18.05.2006 del Dirigente p.t.,
- c) della Autorizzazione paesaggistica prot. n. 33861/2006 ex L.R. 8/1995 e L.R. 20/2001,
- d) del parere favorevole della Soprintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio di Bari prot. n. 5886 del 27.07.2006, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- motivi di diritto posti a sostegno della odierna azione sono: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6.2.1. della relazione tecnica al Piano Particolareggiato di recupero del quartiere Catacombe Sant’Angelo approvato con delibera n. 56 del 9.08.2005; eccesso di potere per contraddittorietà ed estraneità dei presupposti; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1°, lettera I) delle N.T.A. al Piano Particolareggiato di recupero del quartiere Catacombe Sant’Angelo approvato con delibera n. 56 del 9.08.2005; eccesso di potere per contraddittorietà ed estraneità dei presupposti; 3) Violazione e falsa applicazione del D.M. 12.12.1967 e del D.Lvo 42 del 22.01.2004; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria e motivazione;

Rilevato che le ricorrenti, ritenendo sussistente il *fumus boni iuris* hanno fatto istanza di sospensione e adozione di misure cautelari con riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa degli atti impugnati;

Visto il parere in data 19.04.2007, espresso dal Dirigente del Settore Territorio che, in calce a nota dell’U.A. Affari Legali del 12.04.07, ha indicato la opportunità della costituzione dell’Ente,

Ritenuto, risultando la domanda destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e recependo il parere del prefato Dirigente, di costituirsi nel giudizio instaurato dalle Sigg.re Gadaleta Paola e Gadaleta Maria Nicola dinanzi al TAR Puglia - Bari, al fine di far valere le ragioni tutte del Comune stesso e, a tal fine, di affidare la difesa processuale all’Avv. MINERVINI Giovanni, da Molfetta;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla

regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. MINERVINI Giovanni, con studio in Molfetta, al Corso Margh.di Savoia n.15, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dalle Sigg.re Gadaleta Paola e Gadaleta Maria Nicola dinanzi al TAR Puglia – Bari, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.